

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

REGOLAMENTO

DELL'AREA

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Indice:

Art. 1 - le disposizioni generali	2
Art. 2 - la definizione e le competenze	2
Art. 3 - i soggetti competenti all'istituzione	2
Art. 4 - la modalità di conferimento	2
Art. 5 - l'eventuale colloquio e la scelta del soggetto da incaricare	3
Art. 6 - la durata degli incarichi	4
Art. 7 - la sostituzione e la revoca dell'incarico	4
Art. 8 - la retribuzione di posizione, di risultato e i compensi aggiuntivi.....	4
Art. 9 - la graduazione.....	5
Art. 10 - la valutazione e la retribuzione di risultato.....	5
Art. 11 - le abrogazioni e le disposizioni finali.....	6

Approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. del

Art. 1 - le disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'area delle posizioni organizzative (artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018), stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 2 - la definizione e le competenze

1. Per "posizione organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
2. L'incarico di posizione organizzativa, comporta, nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione, le seguenti funzioni:
 - a. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;
 - b. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - d. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni, e delle eventuali attività delegate.

Art. 3 - i soggetti competenti all'istituzione

1. La Giunta dell'Unione, su proposta del Segretario Generale, formula i criteri generali d'istituzione delle posizioni organizzative per ciascun Settore ed il budget complessivo.
2. Ai fini della individuazione delle risorse di cui al comma 1, la Giunta terrà conto della complessità e responsabilità amministrativa e contabile.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa vengono conferite con atto di gestione organizzativa del Presidente dell'Unione, con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 4 - la modalità di conferimento

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con atto di gestione scritto e motivato dello stesso, a dipendenti di categoria D, avente rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time, di durata non inferiore al 50% del tempo pieno, e indeterminato o determinato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
2. In relazione alle specifiche esigenze, in sede di approvazione della struttura organizzativa, l'Amministrazione individua le posizioni organizzative che, stabilmente, possono essere conferite al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Qualora l'esigenza di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% abbia natura temporanea, la stessa deve essere prevista nel piano triennale del fabbisogno di personale. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

3. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisiti dal personale della categoria D. Tale fattori devono risultare dalla valutazione dei titoli e delle esperienze acquisiti e dall'eventuale colloquio di valutazione.
4. Il conferimento è preceduto dall'esperimento di apposita procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, a seguito di avviso interno, pubblicato per almeno 7 giorni sul sito dell'Amministrazione e in tutte le sedi di lavoro della stessa.
5. Il Servizio cui fa capo la gestione delle risorse umane provvede a pubblicare il predetto avviso di selezione per tutti gli incarichi di posizione organizzativa da conferire, con puntuale descrizione delle caratteristiche di ognuno degli incarichi da assegnare.
6. Entro il termine fissato, i dipendenti interessati presentano la propria manifestazione di interesse, nonché la documentazione a corredo della predetta manifestazione.
7. Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Servizio cui fa capo la gestione delle risorse umane verifica il possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico da parte dei soggetti che hanno inoltrato la predetta manifestazione e provvede a consegnare la documentazione necessaria per la valutazione al Segretario Generale.
8. Il Presidente dell'Unione, con il supporto del Segretario Generale, provvede alla valutazione del soggetto che ha presentato la relativa manifestazione di interesse, secondo i fattori e gli indicatori riportati nella scheda allegata A) al presente regolamento. Si intendono qui riportati e approvati anche i contenuti delle note presenti in calce alla predetta scheda.
9. I soggetti che hanno ottenuto, nella valutazione di cui al precedente comma 8), un punteggio non inferiore a 60, sono ammessi all'eventuale colloquio. Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione di cui al precedente comma 8) è pari a 100. Qualora il punteggio ottenuto sia inferiore a 60, non risulta possibile procedere al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa.

Art. 5 - l'eventuale colloquio e la scelta del soggetto da incaricare

1. Il Presidente dell'Unione, sulla base della documentazione presentata dai candidati e disponibile nell'ente, individua il soggetto in possesso delle competenze tecnico/specialistiche con riferimento alla funzioni da assegnare e la capacità professionale sviluppata in materia di organizzazione, di ottimizzazione nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di innovazione, di attitudine a ricoprire il ruolo e al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione al settore di riferimento. A tal fine il Presidente dell'Unione può effettuare un colloquio di valutazione con uno o più candidati. In queste attività il Presidente dell'Unione può richiedere la collaborazione del Segretario Generale.
2. L'incarico di posizione organizzativa sarà assegnato, con provvedimento motivato, dal Presidente dell'Unione al soggetto che, all'esito della valutazione di cui all'art. 4 e dell'eventuale colloquio, corrisponde maggiormente al profilo di titolare di posizione organizzativa da incaricare.
3. Ai dipendenti assunti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 viene affidato direttamente l'incarico di titolare di posizione organizzativa qualora, nell'avviso di selezione, tale incarico sia già previsto.
4. In caso di assenza di manifestazioni di interesse ovvero qualora nessuno dei candidati risulti idoneo il Presidente dell'Unione conferisce l'incarico ad un dipendente di categoria D sulla base delle informazioni disponibili nell'ente.

Art. 6 - la durata degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni e comunque non oltre la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente dell'Unione, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità previste per il primo conferimento.
2. La durata degli incarichi non può essere, di norma, inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere. Con provvedimento motivato possono essere conferiti incarichi di durata inferiore all'anno.
3. L'incarico di titolare di posizione organizzativa termina in via automatica con la scadenza indicata nel conferimento ovvero, se antecedente, con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente dell'Unione.

Art. 7 - la sostituzione e la revoca dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. In questo ultimo caso, l'Amministrazione, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato. Il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
3. In caso di mancato conferimento dell'incarico, di impedimento ovvero di incompatibilità del titolare di posizione organizzativa, la competenza della gestione della specifica struttura viene affidato ad altro titolare di posizione organizzativa con atto motivato del Presidente. Al dipendente viene riconosciuta, quale retribuzione di risultato e in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante per il settore per il quale è titolare di posizione organizzativa, un importo che varia fra il 15% e il 25% della retribuzione di posizione della posizione organizzativa oggetto dell'incarico di interim, in relazione alla durata dell'incarico. La misura del compenso è stabilita in sede di attribuzione dell'incarico ad interim, sulla base della complessità dell'attività e del livello di responsabilità connesso all'incarico attribuito. Una parte del compenso deve essere correlata agli obiettivi da perseguire per il settore oggetto dell'interim.

Art. 8 - la retribuzione di posizione, di risultato e i compensi aggiuntivi

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori specificatamente riconosciuti dal contratto collettivo o da specifiche norme di legge anche ai titolari di posizione organizzativa.
4. In sede di contrattazione decentrata è stabilita la correlazione dei compensi di cui al comma 3 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Art. 9 - la graduazione

1. La graduazione delle posizioni organizzative avviene con atto della Giunta dell'Unione, su proposta del Nucleo di Valutazione e con il supporto del Segretario Generale applicando i fattori di valutazione di cui all'Allegato "B" del presente regolamento.
2. La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché di ulteriori specifici incarichi aggiuntivi.
3. Le risultanze delle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi in un valore che varia da un importo minimo di €. 5.000,00 ad un importo massimo di €. 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità, così ripartito:

Da >=	A <	Importo posizione
0	40	5.000
40	55	6.000
55	60	8.150
60	70	9.200
70	85	12.500
85	95	13.500
95	100	16.000

4. Qualora la somma dei valori di tutte le posizioni organizzative sia superiore all'importo a disposizione per tale istituto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10, comma 3, il valore di ogni posizione organizzativa è ridotto in misura proporzionale, fino al contenimento della spesa nel limite di cui sopra.
5. Nel caso in cui le risorse necessarie per il finanziamento della retribuzione di posizione risultino inferiori al totale delle risorse assegnate al finanziamento delle posizioni organizzative al netto di quanto indicato all'art. 10, comma 3, le economie verranno aggiunte alle risorse destinante al finanziamento della retribuzione di risultato.

Art. 10 - la valutazione e la retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, sono valutati annualmente dal Presidente dell'Unione, su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base del sistema di misurazione e valutazione delle performance vigente nell'ente. In queste attività il Presidente dell'Unione può richiedere la collaborazione del Segretario Generale.
2. Secondo quanto disposto dal CCNL del 21 maggio 2018, alla retribuzione di risultato di tutti i dipendenti incaricati di posizione organizzativa deve essere destinato un importo pari al 15% del totale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, fatta salva eventuale diversa determinazione dell'amministrazione in sede di predisposizione degli atti di programmazione economico finanziaria, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali in materia.
3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato, quantificate ai sensi del comma 2 e delle eventuali economie indicate all'art. 9, comma 5, vengono assegnate a ciascuna posizione organizzativa in proporzione alla retribuzione di posizione assegnata.

4. La retribuzione di risultato è liquidata al singolo dipendente in proporzione alla performance individuale conseguita.

Art. 11 - le abrogazioni e le disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento si considerano abrogate tutte le disposizioni vigenti nell'Amministrazione in contrasto con il contenuto del vigente regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi o dalla normativa vigente.